



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

***Determinazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.***

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il "Decreto-Legge"), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (di seguito "CDP S.p.a.");

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 3, del Decreto-Legge che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite dalla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata, di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente, e che con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

VISTO l'articolo 5, comma 7, lettera a) del Decreto-Legge, ai sensi del quale la CDP S.p.a. finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 8, del Decreto-Legge, a norma del quale la CDP S.p.a., per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 7, lett.a) del Decreto-Legge, istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi (di seguito "Gestione Separata"), la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico, alla quale Gestione Separata sono, tra l'altro, assegnate le partecipazioni e le attività strumentali, connesse e accessorie;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge che dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8;

VISTO lo Statuto della CDP S.p.A. approvato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

RAVVISATA l'opportunità di fornire indicazioni relativamente ai concetti di strumentalità, connessione e accessorialità al fine di definire le partecipazioni che CDP S.p.A. può acquisire anche

avvalendosi dei fondi provenienti dalla raccolta sotto forma di Risparmio Postale come definito dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004.

DECRETA:  
(ARTICOLO UNICO)

1. Si considerano strumentali le partecipazioni in società la cui attività è funzionale o ausiliaria al compimento dell'oggetto sociale di CDP S.p.a.; costituiscono partecipazioni strumentali quelle in società che svolgono attività di consulenza tecnico-economico finanziaria nei settori in cui la CDP S.p.a. esercita la propria attività di finanziamento ovvero in società che svolgono attività nel campo dei servizi di investimento.
2. Si considerano connesse le partecipazioni in società la cui attività è legata da un vincolo di interdipendenza con l'oggetto sociale di CDP S.p.a.; costituiscono partecipazioni connesse quelle in società:
  - a) operanti nel settore dei pubblici servizi, delle bonifiche, delle infrastrutture regolamentate, finanziabili dalla CDP S.p.a.;
  - b) proprietarie e/o incaricate della gestione di infrastrutture, di reti o di dotazioni finanziabili da CDP S.p.a.;
  - c) incaricate della progettazione e/o realizzazione e/o gestione di opere, programmi o interventi ammissibili al finanziamento di CDP S.p.a.
3. Si considerano accessorie le partecipazioni in società la cui attività è legata da un vincolo di complementarità con l'oggetto sociale di CDP S.p.a.; costituiscono partecipazioni accessorie quelle in banche, società finanziarie o altri intermediari finanziari.
4. Fatto salvo quanto già trasferito, acquisito o comunque autorizzato, nonché eventuali incrementi delle quote di partecipazioni trasferite in sede di trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, a far data dal presente decreto, anche le partecipazioni trasferite o conferite ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto-Legge devono presentare i requisiti di cui ai commi precedenti.

**27 GEN. 2005**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

